

*Il Presidente*

Roma, 13 Giugno 2018  
prot.U/060/2018

Ai sigg. Presidenti Gruppi Prov.li SILB-FIPE  
e p.c. Alle Associazioni e Sindacati P.E.  
LORO SEDI

***Oggetto: CHECK LIST DOCUMENTI E REQUISITI DA POSSEDERE PER L'APERTURA  
DI UN LOCALE DI PUBBLICO SPETTACOLO***

I requisiti sono i seguenti:

- Godere dei requisiti morali di cui all'art. 11 TULPS e all'art. 67 D.lgs 6/9/2011 n. 159 (legge antimafia);
- Richiedere il parere di agibilità ex art. 80 TULPS rilasciata dalla Commissione di Vigilanza Provinciale o Comunale sui Locali di Pubblico Spettacolo che attesti le condizioni generali di sicurezza dei locali dove si svolge l'attività; tali condizioni dovranno essere verificate sulla base dell'esame di un progetto e del successivo sopralluogo. (In mancanza della licenza di agibilità non sarà possibile ottenere la licenza per l'esercizio dell'attività richiesta);
- Rispettare il requisito della "sorvegliabilità" dei locali (ossia l'accessibilità dei locali direttamente dalla strada o da altro luogo pubblico) ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 17 dicembre 1992, n. 564. La c.d. sorvegliabilità è accertata d'ufficio tramite il Corpo di Polizia Municipale; solo per i locali disposti su più livelli è necessario un controllo da parte della Questura;
- Autorizzazione sanitaria da richiedere alla ASL di competenza;
- Certificato prevenzione incendi da richiedere al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per i locali di pubblico spettacolo e di intrattenimento in genere, sia a carattere

pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq;

- Nel caso di locali di pubblico spettacolo con capienza inferiore o pari a 200 persone le verifiche, i pareri e gli accertamenti sono sostituiti da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'Albo degli ingegneri, dei geometri, degli architetti o dei periti industriali che attesti la rispondenza dei locali alle regole tecniche stabilite dal Ministero dell'Interno, è comunque facoltà della Commissione di Vigilanza effettuare, in ogni caso, il sopralluogo;

- Nulla osta sull'inquinamento acustico rilasciato da un tecnico (ARPA); più specificatamente, la documentazione di valutazione di impatto acustico deve essere redatta da un tecnico abilitato competente in acustica ambientale iscritto all'albo regionale (riconosciuto dalla Regione ai sensi dell'articolo 2, commi 6 e 7, della legge n. 447/1995) secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. VII/8313/2002 e dall'allegato tecnico.

La Commissione di Vigilanza valuterà:

- l'ubicazione del locale;
- la metratura del locale;
- la presenza delle uscite di sicurezza;
- la capienza in base alle uscite e alla metratura del locale;
- Richiedere l'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA dove ha sede la società o la ditta individuale di gestione;
- Richiedere l'apertura della Partita Iva presso l'Agenzia delle Entrate (è possibile scaricare il modello dal sito);
- Indicare l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio comunicato al Comune di competenza;
- Fornire il titolo di possesso del locale (compravendita, locazione, affitto di azienda, comodato ecc.);
- Verificare la compatibilità della destinazione d'uso del locale con l'attività svolta;
- Uniformarsi alla normativa vigente in materia di tutela dei diritti d'autore (SIAE);



- Elaborare la SCIA per l'eventuale somministrazione accessoria di alimenti e bevande all'interno del locale qualora l'attività di somministrazione non sia ricompresa nella licenza preesistente di cui all'art. 86 TULPS.
- La licenza ha validità permanente, salvo che non siano apportate modifiche sostanziali relative al soggetto titolare o alla struttura.
- Si precisa che l'autorizzazione è personale e quindi il richiedente potrà iniziare l'attività esclusivamente dopo aver acquisito la licenza di cui all'art. 68 TULPS.
- Rivolgersi sempre ad un **commercialista** competente ed esperto della materia.

Considerata la vigenza di differenti regolamenti regionali a disciplina della materia sul territorio nazionale si consiglia di verificare preventivamente presso le istituzioni territoriali di riferimento le modalità in dettaglio per ottenere **le autorizzazioni** di cui trattasi e gli eventuali ulteriori passaggi burocratici da perfezionare oltre a quelli sopra descritti.

*Riferimenti normativi*

- R.D. 18 giugno 1931 n. 773 - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza T.U.L.P.S.;
- D.lgs 06/09/2011 n.159;
- Legge 22 aprile 1941, n. 633, "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" e successive modifiche;
- Direttiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno;
- Decreto Legislativo del 15 marzo 2017, n. 35 Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.72 del 27 marzo 2017);
- Deliberazione Giunta Regionale 8 marzo 2002 n. VII/8113.

Cordiali saluti

Maurizio Pasca


